

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2006, n. 5

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE**

La legge n. 5 del 2006, nasce dalla volontà di colmare una lacuna presente nella L.R. n. 42 del 1993, avente ad oggetto l' "Ordinamento della professione di maestro di sci", ovvero, la mancanza di una disciplina specifica per l'abilitazione all'insegnamento dello snowboard, sport che negli ultimi anni ha visto crescere a dismisura, anche nella nostra Regione, il numero dei praticanti.

In quest'ottica, l'art. 1 prevede che il programma dei corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci sia distinto non più in due, ma in tre ambiti: le discipline alpine, il fondo e lo snowboard. Stabilisce, poi, che gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard, siano esentati dall'esame di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione, mentre gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico siano, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.

L'art. 2, poi, riduce il numero complessivo dei componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione, prevedendone, inoltre, (limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica), una articolazione in tre sottocommissioni anziché due, ovvero, una per lo snowboard, una per il fondo, e una per le discipline alpine.

L'art. 3, invece, interviene, sia, sulla disciplina delle "Scuole di sci" (art. 7 della L.R. n. 42 del 1993), denominandole "Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard," che, sulle condizioni (soprattutto di adeguatezza organizzativa e logistica), in presenza delle quali la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard, sentito il parere, non solo, della Comunità montana, ma anche del Comune competente per territorio.

Nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola, non devono, inoltre, essere state autorizzate altre "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard"; in tal caso l'autorizzazione all'apertura può essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana e il Comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.

Infine, nell'articolo 4, si trova una disposizione transitoria, secondo cui i maestri di sci che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dello snowboard prima dell'entrata in vigore della legge, siano tenuti a frequentare un corso di 90 ore, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.